

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

31 LUGLIO 1962

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

5° ANNO N. 68

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

Regolamenti

<i>Regolamento n. 113 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune</i>	1953/62
<i>Regolamento n. 114 del Consiglio relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per i tacchini macellati nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 22 del Consiglio</i>	1954/62
<i>Regolamento n. 115 del Consiglio che fissa l'inizio della campagna di commercializzazione del granoturco</i>	1955/62
<i>Regolamento n. 116 del Consiglio relativo alla fissazione del prezzo limite applicabile ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi</i>	1956/62
<i>Regolamento n. 117 del Consiglio relativo al regime applicabile al glucosio ed allo sciroppo di glucosio</i>	1957/62

Informazioni

<i>Decisione del Consiglio relativa al limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo in Italia</i>	1960/62
<i>Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica Italiana a mantenere nel settore dei cereali talune disposizioni relative al regime di importazioni</i>	1961/62
<i>Decisione del Consiglio relativa al mantenimento da parte degli Stati membri delle restrizioni quantitative all'importazione nei confronti dei paesi a commercio di stato per i prodotti oggetto dei regolamenti del Consiglio n. 19, 20, 21, 22 e 23</i>	1962/62

COMMISSIONE

Informazioni

DIRETTIVE E DECISIONI

<i>Decisione della Commissione che autorizza la Repubblica federale di Germania a sospendere la riscossione del dazio doganale per le uve secche (n. 08.04 B)</i>	1964/62
---	---------

SOMMARIO (seguito)

<i>Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde in provenienza dai Paesi Bassi</i>	1965/62
<i>Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione, nella Repubblica federale di Germania, della pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese</i>	1967/62
<i>Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane in provenienza dai Paesi Bassi</i>	1969/62

RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITA'

<i>Nomina di S. E. l'Ambasciatore Constantin Tranos in qualità di delegato permanente del Governo della Grecia presso la C.E.E</i>	1971/62
--	---------

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

<i>Bando di gara n. 220: Gara indetta dalla Repubblica del Dahomey per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo</i>	1972/62
<i>Bando di gara n. 221: Gara indetta dalla Repubblica del Gabon per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo</i>	1973/62
<i>Bando di gara n. 222: Gara indetta dalla Repubblica dell'Alto-Volta per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo</i>	1974/62
<i>Rettifica di un Bando di gara</i>	1976/62

INFORMAZIONI GENERALI

<i>Borse per tirocini di assistenti sociali presso servizi sociali destinati ai lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità</i>	1977/62
---	---------

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

Decisioni

<i>Decisione n. 8-62 del 25 luglio 1962 che modifica il contingente per le forniture e le importazioni di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile in provenienza dal Regno del Belgio e a destinazione dello stesso per il 1962</i>	1978/62
---	---------

RETTIFICHE

<i>Rettifica al regolamento n. 111 della Commissione della C.E.E. (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 67 del 30 luglio 1962)</i>	1980/62
--	---------

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 113 DEL CONSIGLIO

relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che in un certo numero di atti relativi alla politica agricola comune risulta opportuno poter esprimere gli importi in una unità di conto uniforme; che come unità di conto occorre adottare quella già applicata nella Comunità a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario relativo all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio della C.E.E. ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili;

Considerando che è necessario fissare il tasso di cambio da utilizzare per le operazioni da effettuare nell'ambito della politica comune e che richiedono di esprimere in una determinata moneta importi indicati in un'altra moneta, che tutti gli Stati membri e molti paesi terzi hanno dichiarato presso il Fondo monetario internazio-

nale la parità della loro moneta e che quest'ultimo l'ha riconosciuta; che a norma delle disposizioni del Fondo i tassi di cambio che si applicano alle transazioni correnti e che sono costatati sui mercati dei cambi soggetti al controllo delle autorità monetarie dei paesi la cui parità monetaria è stata riconosciuta dal Fondo stesso, possono variare rispetto alla parità soltanto entro limiti ristretti; che pertanto l'utilizzazione del tasso di cambio corrispondente a detta parità consente, in condizioni normali, di evitare difficoltà di ordine monetario che potrebbero ostacolare la realizzazione della politica agricola comune;

Considerando che, essendo l'unità di conto definita unicamente da un peso d'oro, per esprimere in monete nazionali importi indicati in unità di conto ed inversamente occorre utilizzare necessariamente la parità in oro o in dollari USA riconosciuta, per tali monete, dal Fondo monetario internazionale;

Considerando tuttavia che per quanto riguarda la moneta dei paesi che non hanno dichiarato una parità presso il Fondo monetario internazionale o la cui parità non è stata riconosciuta da quest'ultimo, si impone la scelta del tasso constatato, sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. Quando negli atti adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del Trattato, riguardante la politica agricola comune, o nelle disposizioni prese in applicazione di tali atti, figurino importi espressi in unità di conto, il valore di detta unità di conto è pari a 0,88867088 grammi di oro fino.

2. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti o delle disposizioni di cui al paragrafo 1 richiedano di esprimere in una determinata moneta gli importi indicati in un'altra moneta, il tasso di cambio da applicare è quello che corrisponde alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1962

3. Per quanto riguarda la moneta dei paesi che non abbiano dichiarato una parità presso il Fondo monetario internazionale, o la cui parità dichiarata non sia riconosciuta da quest'ultimo, il tasso di cambio da applicare è quello rilevato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi l'ultimo giorno di apertura di questi mercati che precede la data alla quale vengono effettuate le operazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* ed è valido fino al 31 ottobre 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

REGOLAMENTO N. 114 DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per i tacchini macellati nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 22 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 22 del Consiglio, è consentito derogare alle disposizioni relative alla determinazione dell'elemento

fisso del prelievo intracomunitario applicabile al pollame macellato; che in tal caso spetta al Consiglio fissare l'ammontare del prelievo;

Considerando che al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 22 del Consiglio, la Francia applicava restrizioni quantitative alle importazioni di tacchini macellati, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento;

Considerando che in questo caso l'elemento fisso del prelievo deve essere calcolato in modo che la somma risultante dall'addizione dei due elementi del prelievo non superi la differenza tra i prezzi medi di mercato nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore, per i due anni 1960 e 1961;

Considerando che per determinare tali prezzi medi di mercato è necessario calcolare per tutti gli Stati membri, un prezzo d'acquisto nella fase del commercio all'ingrosso, stabilito per qualità comparabili;

Considerando che è necessario inoltre tener conto del costo dei trasporti e che occorre valutare tali spese a 0,5000 unità di conto per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammontare del prelievo intracomunitario applicabile ai tacchini macellati, espresso in unità di conto per ogni chilogrammo, è fissato, per le importazioni in Francia, come segue:

in provenienza dal Belgio
a 0,4872 unità di conto
in provenienza dalla Germania
a 0,4002 unità di conto
in provenienza dall'Italia
a 0,0445 unità di conto
in provenienza dal Lussemburgo
a 0,4408 unità di conto
in provenienza dai Paesi Bassi
a 0,5285 unità di conto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione del regime dei prelievi istituito, per il pollame macellato, dal regolamento n. 22 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

REGOLAMENTO N. 115 DEL CONSIGLIO

che fissa l'inizio della campagna di commercializzazione del granoturco

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che per la determinazione dei prezzi indicativi dei cereali il regolamento n. 19 del Consiglio prevede la fissazione dei limiti superiori ed inferiori per una campagna di commercializzazione iniziatesi il 1° luglio; che tuttavia i prezzi indicativi per il granoturco devono essere fissati soltanto per gli Stati membri ove esista una produzione notevole di questo cereale;

Considerando che negli Stati membri ove esiste detta produzione il raccolto del granoturco ha inizio in realtà all'incirca il 1° ottobre; che è quindi opportuno prevedere per il granoturco, l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 19 del Consiglio nell'ambito di una campagna di commercializzazione che inizi il 1° ottobre;

Considerando che il Consiglio può prendere misure di deroga per ciascuno dei prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento n. 19,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento n. 19 del Consiglio, le misure previste da tale articolo e relative alla fissazione del prezzo indicativo del granoturco sono applicabili ad una campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° ottobre.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

REGOLAMENTO N. 116 DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione del prezzo limite applicabile ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, e in particolare l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali, si deve fissare, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, un prezzo limite uniforme per la Comunità;

Considerando che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 22 del Consiglio darebbe luogo, per i volatili da cortile vivi di un peso non superiore a 185 grammi, alla fissazione di un prezzo limite che non rispetterebbe un appropriato rapporto col prezzo limite per le uova da cova e che ciò potrebbe essere fonte di perturbazioni dei mercati di questi prodotti; che questa condizione particolare giustifica, per la fissazione di detto prezzo limite, il ricorso a misure di deroga alle disposizioni del regolamento n. 22 del Consiglio;

Considerando che nella fissazione del prezzo limite occorre tener conto anche di altre condizioni particolari in cui si trovano i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando, a questo proposito, che i prezzi dei volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi sono in larga misura indipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi dei cereali da foraggio sui mercati mondiali, per cui si possono assumere costi di alimentazione costanti per gli animali riproduttori, ciò che rende superflui gli adattamenti del prezzo limite previsti dall'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento n. 22 del Consiglio;

Considerando inoltre che nel calcolo del prezzo limite occorre tener conto in particolare del prezzo d'acquisto e dei costi per la produzione e il mantenimento degli animali riproduttori, delle spese per la manutenzione del pollaio e dell'incubatrice, del costo della manodopera, dell'ammortamento e degli interessi dei costi di commercializzazione e di trasporto nonché del margine di profitto; che tuttavia occorre dedurre il ricavo della vendita degli animali riproduttori, delle uova scartate e delle uova che non vengono utilizzate per la cova;

Considerando che il regolamento n. 45 del Consiglio fissa un prezzo limite uniforme per tutte le specie di uova da cova; che è quindi opportuno fissare un prezzo limite uniforme anche per tutte le specie di volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo limite dei volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, è fissato a 0,1438 unità di conto per capo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi del regime dei prelievi istituito dal regolamento n. 22 del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1962.

È applicabile fino al 31 dicembre 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

REGOLAMENTO N. 117 DEL CONSIGLIO
relativo al regime applicabile al glucosio ed allo sciroppo di glucosio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare gli articoli 14, paragrafo 3, 19, paragrafo 2, lettera d), 20 paragrafo 2, seconda frase, 23, paragrafo 4 e 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che per i prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e fabbricati a base dei cereali indicati nell'articolo 1 del regolamento n. 19 del Consiglio, le disposizioni di detto regolamento prevedono, in linea generale, data la stretta relazione esistente tra i mercati dei suddetti prodotti e quelli dei cereali, un regime adattato a quello previsto per i cereali stessi;

Considerando che tali condizioni esistono anche per il glucosio e lo sciroppo di glucosio;

Considerando che il regime dei prodotti trasformati a base di cereali è stato stabilito nel regolamento n. 55 del Consiglio,

Considerando che l'elemento mobile del prelievo applicabile al glucosio e allo sciroppo di glucosio deve corrispondere, secondo le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 19 del Consiglio, all'incidenza dei prelievi fissati per i prodotti di base, nella fattispecie per il granoturco, sul costo di produzione di detti prodotti; che tale incidenza può essere calcolata sulla

base del prelievo applicabile al quantitativo di prodotto di base necessario per la fabbricazione di 100 chilogrammi di prodotto trasformato; che per questo calcolo occorre prendere in considerazione un quantitativo di 210 chilogrammi di granoturco per il glucosio (destrosio), presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata e di 161 chilogrammi di granoturco per il glucosio presentato sotto altra forma e per lo sciroppo di glucosio;

Considerando che il mercato del glucosio, strettamente dipendente da quello del granoturco e più particolarmente dal mercato degli amidi di granoturco, cereale che costituisce la materia di base della fabbricazione del glucosio, dipende in una certa misura anche dal mercato dello zucchero, in quanto, in alcune industrie alimentari, il glucosio è impiegato contemporaneamente allo zucchero o in concorrenza con questo;

Considerando che è pertanto opportuno assicurare al glucosio un livello di protezione che sia in relazione anche col livello di protezione dello zucchero: che, in attesa delle decisioni del Consiglio relative all'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero, occorre determinare l'elemento fisso sulla base del dazio doganale applicabile in ciascuno Stato membro alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 19 del Consiglio;

Considerando che l'ammontare della preferenza di cui fruiscono gli Stati membri rispetto ai paesi terzi in seguito alla riduzione dei dazi doganali già avvenuta al momento dell'applicazione del regime dei prelievi non deve essere diminuito;

Considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine ragionevole per l'applicazione al glucosio e allo sciroppo di glucosio del regime dei prelievi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali è completato come segue:

«17.02 B = glucosio e sciroppo di glucosio»

Articolo 2

Il seguente articolo 10 bis è inserito nel regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali:

«*Articolo 10 bis*

1. Per i prodotti di cui all'allegato al regolamento n. 19 elencati sotto il numero 17.02 B della tariffa doganale comune, cioè:

glucosio e sciroppo di glucosio,

l'elemento mobile, calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, applicabile a 100 chilogrammi di prodotto trasformato è uguale:

a) per il glucosio (destrosio) presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata, al prelievo applicabile a 210 chilogrammi di granoturco;

b) per il glucosio presentato sotto un'altra forma e per lo sciroppo di glucosio, al prelievo applicabile a 161 chilogrammi di granoturco.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 19, l'elemento fisso applicabile a 100 chilogrammi di ciascuno dei prodotti trasformati di cui al presente articolo è uguale:

a) per il glucosio (destrosio) presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata, ad un ammontare corrispondente a quello che risulterebbe dall'applicazione ad un valore base di 18,0 unità di conto del dazio doganale in

vigore in ciascuno Stato membro il 1° agosto 1962 per le importazioni di tali prodotti in provenienza, secondo il caso, dagli Stati membri o dai paesi terzi;

b) per il glucosio presentato sotto altra forma e per lo sciroppo di glucosio, ad un ammontare corrispondente a quello che risulterebbe dall'applicazione ad un valore base di 12,5 unità di conto del dazio doganale in vigore in ciascuno Stato membro il 1° agosto 1962 per le importazioni di tali prodotti in provenienza, secondo il caso, dagli Stati membri o dai paesi terzi.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno applicabili fino a nuova decisione del Consiglio presa in conformità delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 19.

3. Negli scambi fra gli Stati membri tale elemento fisso è ridotto in conformità delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 B del regolamento n. 19.»

Articolo 3

Il primo capoverso dell'articolo 3 del regolamento n. 55 del Consiglio è sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Fatte salve le deroghe previste all'articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 10 bis l'elemento fisso di cui all'articolo 14, paragrafo 1 B, del regolamento n. 19 applicabile a 100 chilogrammi di prodotto trasformato è uniforme per tutti gli Stati membri. E' fissato per ciascun prodotto o gruppo di prodotti negli articoli da 4 a 12.»

Articolo 4

Il primo capoverso dell'articolo 13 del regolamento n. 55 del Consiglio è sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Se uno o più Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 17, per il calcolo dell'ammontare dell'elemento mobile dei prelievi applicabili a ciascuno dei prodotti di cui agli articoli 9, 10 e 10 bis, si tiene conto della restituzione alla produzione concessa per il quantitativo di prodotto di base preso in considerazione per il calcolo di detto elemento mobile.»

Articolo 5

Il primo capoverso dell'articolo 18 del regolamento n. 55 del Consiglio è sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Se uno o più Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 17, per il calcolo dell'ammontare delle restituzioni all'esportazione che possono essere concesse per ciascuno dei prodotti di cui agli articoli 9, 10 e 10 bis, si tiene conto della restituzione alla produzione concessa per il quantitativo di prodotto di base preso in considerazione per il calcolo delle restituzioni all'esportazione del prodotto trasformato.»

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1962

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, la data di applicazione del regime dei prelievi è fissata al 10 settembre 1962. Gli articoli da 2 a 5 sono applicabili fino al 30 giugno 1963 incluso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente,

E. COLOMBO

INFORMAZIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo in Italia

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

Vista la domanda del Governo italiano,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'applicazione del limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 19 del Consiglio provocherebbe in Italia, nel primo anno di applicazione del regime dei prelievi, un notevole aumento dei prezzi dell'orzo con conseguenti gravi difficoltà per questo Stato e per gli scambi intracomunitari dovute particolarmente ad una distorsione tra i prezzi dell'orzo e del granoturco;

Considerando che è pertanto necessario autorizzare l'Italia a differire l'adattamento delle proprie disposizioni legislative riguardanti

la fissazione del limite inferiore del prezzo indicativo dell'orzo; che tuttavia tale autorizzazione deve comportare una limitazione al fine di non essere fonte di pregiudizi per gli altri Stati membri; che è quindi opportuno subordinare detta autorizzazione alla condizione che l'Italia fissi il prezzo indicativo dell'orzo tenendo conto del prezzo d'entrata del granoturco;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a differire, fino al 30 giugno 1963, l'applicazione del limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 19 del Consiglio e fissato a 44.637 lire per tonnellata dalla decisione del Consiglio del 10 maggio 1962.

Detta autorizzazione è subordinata alla condizione che il prezzo indicativo dell'orzo sia fissato in Italia in modo che il prezzo d'entrata di questo cereale risulti almeno pari al prezzo d'entrata del granoturco.

Articolo 2

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica Italiana a mantenere nel settore dei cereali talune disposizioni relative al regime di importazioni

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 23, paragrafo 2;

Vista la domanda del Governo italiano del 12 giugno 1962;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che la Repubblica Italiana ha già adottato, per quanto riguarda il regime dei prelievi, talune misure onde adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai fini dell'applicazione, a decorrere dal 30 luglio 1962, del regolamento n. 19 del Consiglio;

Considerando che le operazioni di importazione di grano e di farine, semole e semolini di grano sono attualmente sottoposte nella Repubblica Italiana ad un regime di commercio di Stato; che questo regime è parte integrante dell'organizzazione del mercato del grano di tale Stato membro; che la Repubblica Italiana ha adottato le prime misure in questo settore anche al fine di realizzare il passaggio da un regime a commercio di Stato ad un regime di libero commercio; che tuttavia l'adattamento completo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore incontra gravi difficoltà ed esige un'azione progressiva che implica la proroga del termine previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 19;

Considerando che è quindi opportuno autorizzare la Repubblica Italiana a non uniformarsi provvisoriamente alle disposizioni del regolamento n. 19 del Consiglio relative all'obbligo di rilasciare, su domanda, il titolo di importazione; che la concessione di questa autorizzazione non deve tuttavia ostacolare lo sviluppo degli scambi intracomunitari, nè arrecare pregiudizio agli altri Stati membri; che è quindi opportuno prevedere talune misure che consentano di adeguare il regime attuale e di avvicinarlo a quello previsto nel regolamento n. 19 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento n. 19 del Consiglio, la Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere, fino al 30 giugno 1963 incluso, le vigenti disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative al regime a cui sono sottoposte le importazioni di grano tenero, di frumento segalato e di spelta, di grano duro, di farina di frumento o di spelta e di semole e semolini di frumento, anche se contrarie:

- alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, relative all'obbligo di rilasciare il titolo di importazione a richiesta dell'interessato;
- alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, primo capoverso, secondo trattino e secondo capoverso;
- alle disposizioni dell'articolo 21, fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio in applicazione del primo comma di quest'ultimo articolo.

2. Tuttavia, la Repubblica Italiana deve procedere all'adeguamento di detto regime in modo che:

- esso non ostacoli lo sviluppo degli scambi intracomunitari, nè arrechi pregiudizi agli altri Stati membri,
- sia salvaguardata la preferenza intracomunitaria,
- il prezzo di cessione corrisponda al prezzo d'acquisto, maggiorato del prelievo applicabile in conformità delle disposizioni del regolamento n. 19 del Consiglio, dei costi di trasporto effettivamente sostenuti fino al luogo di consegna, e dei costi di commercializzazione.

Articolo 2

Il Governo italiano adotta le misure necessarie al fine di applicare integralmente le disposizioni del regolamento n. 19 non oltre il 1° luglio 1963 e ne dà immediatamente comunicazione alla Commissione.

Articolo 3

Il 15 di ogni mese il Governo italiano comu-

nica alla Commissione, per il mese precedente, le misure adottate in esecuzione dell'articolo 1.

La Commissione sottopone all'esame periodico del Comitato di gestione le informazioni di cui al comma precedente.

Articolo 4

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al mantenimento da parte degli Stati membri delle restrizioni quantitative all'importazione nei confronti dei paesi a commercio di stato per i prodotti oggetto dei regolamenti del Consiglio n. 19, 20, 21, 22 e 23

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 21,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ed in particolare l'articolo 18,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, ed in particolare l'articolo 15,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, ed in particolare l'articolo 15,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare l'articolo 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che fino ad ora gli scambi fra gli Stati membri ed i paesi a commercio di stato si sono svolti in generale sulla base di uno stretto bilateralismo implicante la concessione di vantaggi reciproci,

Considerando che è opportuno prendere in considerazione l'incidenza dell'entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio n. 19, 20, 21, 22 e 23 sul regime delle importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi a commercio di stato ed esaminare la necessità di adottare in proposito misure speciali,

Considerando che occorre pertanto instaurare, per un periodo limitato, un regime provvisorio che non pregiudichi in alcun modo l'atteggiamento che la Comunità potrà adottare ulteriormente in merito ai problemi summenzionati,

Considerando che questo regime non deve pregiudicare l'applicazione del regime generale d'importazione dei prodotti in questione previsto nei summenzionati regolamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 30 luglio 1962 e fino al 31 dicembre 1962, gli Stati membri mantengono

nei confronti dei paesi a commercio di stato, per i prodotti oggetto dei regolamenti del Consiglio n. 19, 20, 21, 22 e 23, il regime delle restrizioni quantitative all'importazione e delle misure di effetto equivalente attualmente applicabile per i medesimi prodotti nei confronti degli stessi paesi.

Tali misure non pregiudicheranno alcuna delle altre disposizioni del regime generale all'importazione previsto, per i prodotti in questione, nei suddetti regolamenti del Consiglio, nè l'applicazione pratica di detto regime, con tutte le relative modalità nei confronti dei paesi terzi summenzionati. Di conseguenza, gli Stati membri devono in particolare riservarsi la facoltà di applicare, nei confronti di tali paesi

terzi, tutte le misure di salvaguardia previste dai regolamenti sopra indicati.

Articolo 2

Su proposta della Commissione, il Consiglio deciderà, al più tardi il 31 ottobre 1962, in merito al regime applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 1963, nei confronti dei paesi a commercio di stato, per i prodotti oggetto dei regolamenti elencati nell'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. RUSSO

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

DIRETTIVE E DECISIONI

Decisione della Commissione che autorizza la Repubblica federale di Germania a sospendere la riscossione del dazio doganale per le uve secche (n. 08.04 B)

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

Vista la lettera del 16 giugno 1962, con la quale la Repubblica federale di Germania ha domandato l'autorizzazione a sospendere totalmente il dazio doganale del 2,7% risultante dal ravvicinamento del 1° gennaio 1962 della tariffa doganale nazionale alla tariffa doganale comune, per le uve secche della voce 08.04 B di quest'ultima tariffa, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, il prodotto di cui trattasi era importato dalla Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio;

Considerando che dagli elementi di informazione raccolti non sono emerse indicazioni per cui si possa concludere che l'autorizzazione a sospendere tale dazio sia di natura tale da provocare gravi turbamenti nel mercato dei prodotti in questione;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 3, del Trattato, la Commissione è tenuta a valutare, nel pieno rispetto dei limiti ivi indicati, tutti gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'adempimento del suo compito volto ad assicurare, per quanto le compete, il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune e che essa deve

ispirarsi alle linee direttrici indicate nell'articolo 29 del Trattato;

Considerando la necessità di approvvigionare gli utilizzatori a condizioni suscettibili di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nella Comunità;

Considerando che dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania, non contestati dagli altri Stati membri, risulta che si tratta di prodotti di cui non esistono attualmente, negli Stati membri produttori, disponibilità per l'esportazione; che, in effetti, le importazioni provengono esclusivamente da paesi terzi;

Considerando che le uve secche sono espressamente citate nel «Protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune» allegato all'«Accordo che crea un'associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia»;

Considerando che, in base alle disposizioni del suddetto Protocollo n. 10, la sospensione dei dazi doganali per i prodotti di cui trattasi può essere attualmente concessa soltanto per il periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la presunta data di entrata in vigore del sopraccitato «Accordo»;

Considerando che occorre tener conto delle necessità dei consumatori della Repubblica federale di Germania relativa a quella parte che presumibilmente non sarà coperta da importazioni provenienti dagli altri Stati membri;

Considerando che per quanto precede, e particolarmente a causa dell'insufficiente disponibilità per l'esportazione negli altri Stati membri, è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania a sospendere totalmente fino al 31 dicembre 1962 la riscossione del dazio applicabile;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno i medesimi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi; che la sospensione di un dazio per le importazioni in provenienza dai paesi terzi non è di conseguenza ammissibile ad un'aliquota inferiore a quella applicata alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri;

Considerando che l'articolo 25, paragrafo 3, del Trattato prevede la possibilità di autorizzare le sospensioni di dazi doganali soltanto al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dall'allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune; che la sospensione dei dazi deve di conseguenza essere autorizzata unicamente per coprire il fabbisogno dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui essi risultano importati,

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1962.

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a sospendere totalmente, per le sue importazioni provenienti dai paesi terzi, la riscossione del dazio doganale applicabile alle uve secche della voce 08.04 B della tariffa doganale comune, per la loro utilizzazione nel suo territorio.

Il dazio applicabile ai prodotti importati da paesi terzi non può essere in alcun caso inferiore, per effetto di questa sospensione, a quello applicato ai medesimi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

L'autorizzazione a sospendere la riscossione del dazio è valida per il periodo 1° luglio 1962 — 31 dicembre 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde in provenienza dai Paesi Bassi

(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 155,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, basata sull'articolo 235 del Trattato, con la quale si è autorizzata la riscossione di una tassa di compensazione all'importazione, in

ciascuno Stato membro, di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si stabilisce un elenco di merci alle quali può essere applicata la decisione summenzionata,

Vista la lettera del 3 settembre 1960, con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato alla Commissione l'autorizzazione di applicare una tassa di compen-

sazione all'importazione di biscotti e cialde in provenienza dai Paesi Bassi,

Previa consultazione degli altri Stati membri,

Considerando che, per la fabbricazione di 100 kg di biscotti e cialde, è opportuno ritenere che la composizione media sia di 23 kg di zucchero, 97 kg di frumento e di 23 kg di materie grasse;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del 4 aprile 1962, sono da prendere in considerazione per il calcolo della tassa di compensazione di cui si richiede l'applicazione, soltanto lo zucchero ed il frumento;

Considerando che, per quanto riguarda lo zucchero contenuto nei biscotti e nelle cialde, quando tali prodotti sono esportati nella Repubblica federale di Germania è opportuno prendere in considerazione come base del calcolo, il corso mondiale dello zucchero, aumentato del prelievo stabilito ai sensi dell'articolo 10 del Trattato per il regime di traffico di perfezionamento; che, tenuto conto del corso medio mondiale dello zucchero durante i primi quattro mesi del 1962, e di un prelievo, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato, stabilito nella misura del 45 % del dazio previsto nella tariffa doganale comune, la cui aliquota è dell'80 %, il prezzo da prendere in considerazione per lo zucchero contenuto nel prodotto esportato è di 38 DM per 100 kg;

Considerando che il prezzo dello zucchero, nella Repubblica federale di Germania è di 100,50 DM per 100 kg, ma che conviene detrarre da tale prezzo l'importo della tassa sullo zucchero contenuto nei biscotti e nelle cialde, e precisamente 10 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che il prezzo all'esportazione dai Paesi Bassi del frumento del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione di biscotti e cialde, corrisponde al corso del mercato mondiale; che si può ritenere che il corso medio mondiale sia di 27,03 DM per 100 kg di frumento;

Considerando che il prezzo medio del frumento, di natura identica a quella del frumento utilizzato nella Repubblica federale di Germania per la fabbricazione di biscotti e cialde, è di 44,85 DM per 100 kg;

Considerando che, tenuto conto dei prezzi summenzionati, le differenze di costo delle materie prime in questione, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania, possono essere fissate in 29,35 DM per 100 kg di biscotti e cialde; che tale disparità di prezzo ha avuto come conseguenza un aumento considerevole delle importazioni in provenienza dai Paesi Bassi, aumento la cui proporzione rispetto alla produzione nazionale, è in progressione costante; che si è constatato che l'industria tedesca, pro-

dottrice di biscotti e cialde, è danneggiata dalla concorrenza dell'industria olandese produttrice degli stessi prodotti; che è pertanto opportuno compensare tali differenze di costo delle materie prime;

Considerando che, tenuto conto delle necessità di una protezione della industria tedesca produttrice di biscotti e cialde, appare giustificato fissare tale protezione al 5 % del prezzo medio franco frontiera di 168 DM per 100 kg dei prodotti in questione accertato all'importazione dai Paesi Bassi;

Considerando che l'importo della protezione totale, definita come sopra, ammonta a 37,75 DM per 100 kg di biscotti e cialde; che tale protezione è inferiore all'incidenza del dazio doganale applicato dalla Repubblica federale di Germania alla data di entrata in vigore del Trattato; che, tuttavia, l'incidenza del dazio doganale che tale Stato membro riscuote a decorrere dal 1° luglio 1962 ammonta a 29,40 DM per 100 kg di biscotti e cialde;

Considerando che, per tale motivo, l'importo della tassa di compensazione che la Repubblica federale di Germania domanda di applicare, può essere fissato a 8,35 DM per 100 kg di prodotti in questione; che, tenuto conto, tuttavia, dell'incidenza del dazio doganale all'importazione sulla tassa stessa quando questa è riscossa dallo Stato membro esportatore, l'importo relativo deve essere ridotto, in tal caso, da 8,35 DM a 7,10 DM.

Considerando che la tassa di compensazione fissata nel modo anzidetto non sembra tale da essere sfavorevole per le esportazioni di biscotti e cialde dei Paesi Bassi nei confronti delle esportazioni in provenienza dagli altri Stati membri, dato che i prezzi di tali prodotti esportati da questi ultimi Stati sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti olandesi;

Considerando che è opportuno, nel presente caso, salvaguardare la preferenza comunitaria; che conviene subordinare la riscossione della precitata tassa di compensazione all'applicazione di misure di protezione adeguate nei confronti dei paesi terzi; che la misura più adeguata consiste nel riscuotere nella Repubblica federale di Germania una tassa di compensazione d'importo pari a quello della tassa applicabile nei riguardi dei Paesi Bassi,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere, alle condizioni qui di seguito indicate, una tassa di compensazione all'importazione dei biscotti e cialde (voce di tariffa n. ex 19.08) in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, a meno che il Regno dei Paesi Bassi non applichi tale tassa all'esportazione.

Articolo 2

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, l'importo della tassa è fissato in 6,42 fiorini per 100 kg di biscotti e cialde.

2. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dalla Repubblica federale di Germania, l'importo della tassa è stabilito a DM 8,35 per kg 100 di biscotti e di cialde.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione dei biscotti e cialde in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione d'importo pari a quello fissato nel paragrafo 2.

Articolo 3

L'importo della tassa di compensazione sarà riveduto dalla Commissione se risulterà che, all'atto dell'esportazione di biscotti e cialde dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania, viene accordata una restituzione che permetta di ridurre il prezzo dello zucchero ad un livello diverso da quello di 38 DM per 100 kg.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1962.

Nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi sia indotto ad accordare una restituzione superiore o inferiore al limite sopra indicato, detto Stato membro ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile fino al 4 aprile 1963; essa potrà tuttavia essere riveduta in caso di variazione di un qualsiasi elemento preso in considerazione per il calcolo della tassa di compensazione.

Essa cessa di avere effetto se la Repubblica federale di Germania non applica nei confronti dei paesi terzi, la tassa prevista dall'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione, nella Repubblica federale di Germania, della pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese

(I testi tedesco, olandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 155,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si è autorizzata la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si stabilisce un elenco di merci alle quali può essere applicata la decisione summenzionata,

Viste le decisioni della Commissione del 27 luglio 1960, 21 dicembre 1960, 28 giugno 1961, 22 dicembre 1961 e 27 febbraio 1962, con le quali sono state fissate le misure di salvaguardia all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la lettera del 13 giugno 1962 con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga e la modifica della decisione adottata dalla Commissione il 27 febbraio 1962, per quanto riguarda la pasta per fondente,

Previa consultazione degli altri Stati membri,

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato le suindicate decisioni della Commissione, risiedeva nello scarto fra i prezzi, rispettivamente applicati nella Repubblica federale di Germania da un lato e nei Paesi Bassi, nel Belgio ed in Francia dall'altro, ai prodotti agricoli utilizzati nelle industrie alimentari in concorrenza; che un tale scarto fra i prezzi sussiste tuttora; che dall'evoluzione degli scambi risulta che l'industria produttrice tedesca sarebbe danneggiata dalle importazioni in provenienza dai suddetti Stati membri, se non fosse più riscossa la tassa di compensazione;

Considerando che i paesi esportatori di pasta per fondente accordano generalmente una restituzione diretta ad abbassare il prezzo dello zucchero al livello del mercato mondiale; che l'esame compiuto in collaborazione con gli Stati membri interessati ha dimostrato l'utilità di una stabilizzazione e di un'armonizzazione dei regimi di restituzione per quanto riguarda lo zucchero contenuto nella pasta per fondente esportata dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla Francia nella Repubblica federale di Germania, nonché l'utilità di un'armonizzazione tra questi regimi e il regime del traffico di perfezionamento in vigore nella Comunità; che, tenuto conto del corso medio del mercato mondiale di 28 DM per 100 kg di zucchero e del prelievo stabilito nella misura del 45 % del dazio previsto nella tariffa doganale comune, la cui aliquota è dell'80 %, si può ritenere che il livello sia di 38 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che il prezzo dello zucchero, nella Repubblica federale di Germania è di 100,50 DM per 100 kg, ma che conviene detrarre da tale prezzo l'importo della tassa sullo zucchero contenuto nella pasta per fondente, e precisamente 10 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che nella nomenclatura di Bruxelles la nozione di zucchero comprende anche il glucosio; che, per quest'ultimo prodotto, si può prendere in considerazione un prezzo medio di 57 DM per 100 kg all'esportazione dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla Francia nella Repubblica federale di Germania;

Considerando che il prezzo medio del glucosio nella Repubblica federale di Germania è di 75,50 DM per 100 kg;

Considerando che la pasta per fondente è composta in media per 100 kg di prodotto, di 80 kg di zucchero e di 10 kg di glucosio, che, tenuto conto dei prezzi summenzionati, le differenze di costo di tali materie prime negli Stati membri esportatori e nella Repubblica federale di Germania possono essere fissate in 43,85 DM per 100 kg di pasta per fondente; che tali differenze sono parzialmente compensate dal dazio

doganale di 17,5 % sul valore del prodotto, cioè 6,65 DM, in quanto il prezzo medio franco frontiera del prodotto è ammontato a 38 DM per 100 kg nel periodo di applicazione della summenzionata decisione del 27 febbraio 1962, per il quale si conoscono i dati statistici;

Considerando che non viene importata nella Repubblica federale di Germania pasta per fondente in provenienza dall'Italia e dal Granducato del Lussemburgo, che una tassa di compensazione di 37,20 DM per 100 kg sulla pasta per fondente non sembra tale da essere sfavorevole per le esportazioni di uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro;

Considerando che è opportuno, nel presente caso, salvaguardare la preferenza comunitaria; che conviene subordinare la riscossione della precitata tassa di compensazione all'applicazione di misure di protezione adeguate nei confronti dei paesi terzi; che la misura più adeguata consiste nel riscuotere, nella Repubblica federale di Germania, all'importazione della pasta per fondente in provenienza dai paesi terzi, una tassa di compensazione calcolata sulla base di un prezzo medio dello zucchero di 28 DM per 100 kg, che è ritenuto il prezzo medio del mercato mondiale,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere, alle condizioni qui di seguito indicate, una tassa di compensazione all'importazione della pasta per fondente (voce di tariffa n. ex 17.04-C), a meno che lo Stato membro esportatore non applichi tale tassa all'esportazione.

Articolo 2

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dallo Stato membro esportatore, l'importo della tassa, per 100 kg di pasta per fondente è fissato per le importazioni nella Repubblica federale di Germania:

- per provenienze dal Regno dei Paesi Bassi in 28,65 Fl.;
- per provenienze dal Regno del Belgio in 396,— Fr. b.;
- per provenienze dalla Repubblica francese in 39,— NF.

2. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dalla Repubblica federale di Germania, l'importo della tassa è stabilito a 37,20 DM per 100 kg di pasta per fondente.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione della pasta per fondente, in provenienza dai paesi terzi, una tassa di compensazione di 39,80 DM per 100 kg.

Articolo 3

L'importo della tassa di compensazione sarà riveduto dalla Commissione se uno dei suddetti Stati membri esportatori accorderà all'atto dell'esportazione di pasta per fondente nella Repubblica federale di Germania, una restituzione che permetta di ridurre il prezzo dello zucchero ad un livello diverso da quello di 38 DM per 100 kg.

Nel caso in cui uno dei suddetti Stati membri esportatori sia indotto ad accordare una restituzione superiore o inferiore al limite sopra indicato, detto Stato membro ne informa immediatamente la Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1962

Articolo 4

La presente decisione è applicabile fino al 4 aprile 1963. Essa sarà riveduta, tuttavia, in caso di variazione di un qualsiasi elemento preso in considerazione per il calcolo della tassa di compensazione.

Essa cessa di avere effetto, se la Repubblica federale di Germania non applica, nei confronti dei paesi terzi, la tassa prevista all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno del Belgio ed alla Repubblica Francese.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane in provenienza dai Paesi Bassi

(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1960 con la quale sono state fissate le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1960 relativa alla proroga e alla modifica della decisione del 27 luglio 1960 sopra menzionata,

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1961 con la quale sono state fissate le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1961 con la quale sono state fissate le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

Vista la decisione della Commissione del 27 febbraio 1962 che proroga la decisione del 22 dicembre 1961 sopra citata,

Vista la lettera del 13 giugno 1962, con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga e la modifica della precitata decisione del 27 febbraio 1962,

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato l'applicazione dell'articolo 226 risiedeva nello scarto fra i prezzi rispettivamente applicati nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi al prodotto considerato; che un tale scarto fra i prezzi sussiste tuttora;

Considerando che la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, con la quale è stata stabilita la riscossione di una tassa di compensazione su talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, permette, a determinate condizioni, di compensare con una tassa le disparità di prezzi di alcuni prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione di talune merci; che il pane, figurando incluso nell'elenco delle merci in questione, rientra nel campo di applicazione della summenzionata decisione e che è opportuno pertanto esaminare se, nel caso presente si verificano le condizioni per l'applicazione di detta decisione;

Considerando la prossima entrata in vigore di un regolamento relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il quale istituisce prelievi su questi ultimi prodotti; che tali prelievi possono avere un'incidenza sulla disparità dei prezzi del frumento nei due Stati membri interessati; che tali prelievi costituiscono un elemento determinante per il calcolo dell'importo della tassa che potrebbe essere fissata in applicazione della decisione del 4 aprile 1962;

Considerando che la procedura instaurata con la suindicata decisione prevede che la Commissione, prima di constatare se si verificano le condizioni fissate all'articolo 1 della presente decisione nello Stato membro richiedente, procede ad una consultazione degli altri Stati membri; che non si può procedere a tale consultazione, tenuto conto degli elementi sopra

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1962.

esposti, prima che venga a scadere la decisione della Commissione del 27 febbraio 1962;

Considerando che è opportuno evitare che la tassa attualmente in vigore cessi di essere riscossa; che è opportuno pertanto autorizzare la Repubblica federale di Germania a mantenere in vigore la tassa precipitata a scopo preventivo,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione della Commissione del 22 dicembre 1961 relativa all'applicazione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane in provenienza dai Paesi Bassi è prorogata al 30 settembre 1962, a meno che non sia messa in vigore prima di tale data, una decisione basata sulle disposizioni adottate dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 235 del Trattato, che prevedono la riscossione di una tassa all'atto dell'importazione in uno Stato membro di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITA'

Il Governo della Grecia ha nominato S. E. l'Ambasciatore Constantin Tranos in qualità di Delegato permanente di questo Governo presso la Comunità Economica Europea.

Ai termini di una notificazione del Presidente Hallstein in data del 28 giugno 1962 il Consiglio e la Commissione della Comunità Economica Europea hanno preso atto di tale nomina.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

**Bando di gara n. 220: Gara indetta dalla Repubblica del Dahomey
per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea —
Fondo europeo di sviluppo****Convenzione:** 76/F/DA/E-S**Progetto:** 11.21.606**Oggetto:**

Impianto idrico della città di Ouidah (Dahomey).

Ammontare presunto:58.000.000 franchi CFA ⁽¹⁾.**Termine previsto per l'esecuzione:**

14 mesi.

Le offerte,

in lingua francese, debbono pervenire per lettera raccomandata indirizzata a: M. le Chef de l'Arrondissement Hydraulique, Direction des Travaux Publics, a Cotonou (Dahomey) od esservi depositate, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 31 ottobre 1962 alle ore 15 locali (ore 14 GMT) presso la Direction des Travaux Publics a Cotonou (Dahomey).

Il Capitolato speciale d'appalto,

in lingua francese, può essere ottenuto su domanda indirizzata a: Arrondissement Hydraulique, Direction des Travaux Publics a Cotonou (Dahomey), al prezzo di 5.000 franchi CFA. Tale importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 8235 del «Payeur Principal du Dahomey» a Cotonou ovvero essere rimesso mediante assegno circolare pagabile nella Repubblica del Dahomey.

Per consultazione del Capitolato speciale d'appalto:

1. Arrondissement de l'Hydraulique, Direction des Travaux Publics, a Cotonou (Dahomey)
2. Camera di Commercio di Cotonou (Dahomey)
3. Commissione della Comunità Economica Europea; Direzione generale per lo sviluppo dell'oltremare, 56, rue du Marais, Bruxelles

(1) Pari a circa 235.000 US dollari.

4. Servizi d'informazione delle Comunità Europee:

Bonn, Zitelmannstrasse 11

L'Aia, Mauritskade 39

Lussemburgo, 18, rue Aldringer

Parigi XVI, 61, rue des Belles-Feuilles

Roma, Via Poli, 29.

Per informazioni:

Arrondissement Hydraulique, Direction des Travaux Publics, a Cotonou (Dahomey).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Bando di gara n. 221: Gara indetta dalla Repubblica del Gabon per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo

Gara: 2/62/TP

Convenzione: 93/F/GA/S

Progetto: 11.23.104

Oggetto:

Costruzione di centri di istruzione professionale accelerata a Libreville e Port-Gentil (Gabon). I lavori relativi sono suddivisi nei due lotti seguenti:

lotto n. 1: Costruzione di Libreville

lotto n. 2: Costruzione di Port-Gental.

I partecipanti hanno la possibilità di fare offerte per uno solo dei lotti o per ambedue. Il presente Bando di gara concerne i soli lavori murari mentre la fornitura delle attrezzature necessarie sarà oggetto di un ulteriore Bando.

Ammontare presunto:

114.000.000 franchi CFA (*).

Termine previsto per l'esecuzione:

Dovrà essere proposto dalle imprese partecipanti.

Le offerte,

in lingua francese, debbono pervenire a mezzo lettera raccomandata diretta a: M. le Directeur des Travaux Publics du Gabon, B.P. 49 a Libreville, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 2 novembre 1962 alle ore 15.30 locali (ore 14 GMT) a Libreville (Gabon).

Il Capitolato speciale d'appalto,

in lingua francese, può essere ottenuto su domanda indirizzata a: M. le Directeur des Travaux Publics du Gabon, B.P. 49 a Libreville (Gabon) al prezzo di

(*) Pari a circa 462.000 US dollari.

10.000 franchi CFA. Tale importo dovrà essere rimesso a mezzo assegno circolare barrato emesso all'ordine di: M. le Directeur des Travaux Publics a Libreville (Gabon).

L'invio del Capitolato sarà eseguito per via aerea, franco di porto a ricezione della somma indicata.

Il prezzo d'acquisto «in loco» è di 8.000 franchi CFA.

Per consultazione del Capitolato speciale d'appalto:

1. Direction des Travaux Publics du Gabon a Libreville (Gabon)
2. Commissione della Comunità Economica Europea; Direzione generale per lo sviluppo dell'oltremare, 56, rue du Marais, Bruxelles
3. Servizi d'Informazione delle Comunità Europee:
Bonn, Zitelmannstrasse 11
L'Aia, Mauritskade 39
Lussemburgo, 18, rue Aldringer
Parigi XVI, 61, rue des Belles-Feuilles
Roma, Via Poli, 29.

Per informazioni:

M. le Directeur des Travaux Publics du Gabon, B.P. 49 a Libreville (Gabon).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

**Bando di gara n. 222: Gara indetta dalla Repubblica dell'Alto-Volta
per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea —
Fondo europeo di sviluppo**

Convenzione: 72/F/HV/E-S

Progetto: 11.21.705

Oggetto:

Impianto idrico e di distribuzione nei centri urbani di Kaya, Koudougou e Ouahigouya, nella Repubblica dell'Alto-Volta.

Tali lavori sono suddivisi in 3 lotti.

Ciascuno dei concorrenti potrà fare offerte per uno lotto, per due lotti o per il complesso dei lavori da eseguirsi.

Ammontare presunto:

130.000.000 franchi CFA ⁽¹⁾.

Lotto n. 1: Kaya — 33.000.000 franchi CFA

Lotto n. 2: Koudougou — 45.000.000 franchi CFA

Lotto n. 3: Ouahigouya — 52.000.000 franchi CFA

⁽¹⁾ Pari a circa 526.000 US dollari.

Termine previsto per l'esecuzione:

10 mesi (per il complesso dei lavori da eseguirsi).

Le offerte,

in lingua francese, debbono pervenire per lettera raccomandata indirizzata a: Direction des Travaux Publics, B.P. 30, Ouagadougou (Alto-Volta) prima della data di apertura che viene fissata al 6 ottobre 1962, ore 9 locali a Ouagadougou (Alto-Volta).

Il Capitolato speciale d'appalto,

in lingua francese, può essere ottenuto su richiesta scritta a: M. le Chef du Service de l'Hydraulique a Ouagadougou (Alto-Volta) al prezzo di 10.000 franchi CFA e sarà da questi rimesso, franco di porto, per via aerea, a ricezione dell'importo suindicato.

Tale importo potrà essere rimesso a mezzo assegno circolare, barrato, all'ordine di: M. le Trésorier-Payeur de la Haute-Volta, Ouagadougou, da allegarsi alla lettera di richiesta per il capitolato stesso.

Per consultazione del capitolato:

1. Direction des Travaux Publics a Ouagadougou (Alto-Volta)
2. Service de l'Hydraulique a Ouagadougou (Alto-Volta)
3. Subdivision du Service de l'Hydraulique a Bobo-Dioulasso (Alto-Volta)
4. Commissione della Comunità Economica Europea; Direzione generale per lo sviluppo dell'oltremare, 56, rue du Marais, Bruxelles
5. Servizi d'Informazione delle Comunità Europee a:
Bonn, Zitelmannstraße 11
L'Aia, Mauritskade 39
Lussemburgo, 18, rue Adringer
Parigi XVI, 61, rue des Belles-Feuilles
Roma, Via Poli, 29.

Per informazioni supplementari:

Direction des Travaux Publics de la Haute-Volta, B.P. 30, Ouagadougou (Alto-Volta).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Rettifica di un Bando di gara

Il Bando di gara n. 208

per una gara indetta dal Territorio delle Comore, pubblicato nel n. 44 (pag. 1373) della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 9 giugno 1962,

concernente:

Costruzione della Scuola di economia domestica di Mutsamudu (Isola Anjouan — Arcipelago delle Comore)

è rettificato come segue (rettifiche in corsivo):

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire a mezzo lettera raccomandata R.R. . . . non più tardi delle ore 12 locali (ore 9 GMT) del giorno *21 agosto 1962*. L'apertura delle offerte avverrà alle ore 15 locali (ore 12 GMT) del giorno *21 agosto 1962* a Dzaoudzi-Mayotte (Comore).

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

INFORMAZIONI GENERALI

Borse per tirocini di assistenti sociali presso servizi sociali destinati ai lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità

La Commissione della Comunità Economica Europea istituisce 16 borse per tirocini destinate ad altrettanti assistenti sociali (3 belgi, 3 tedeschi, 3 francesi, 3 italiani, 2 lussemburghesi e 2 olandesi) in attività presso servizi sociali che si occupano dei lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità.

I tirocini, della durata di due mesi, dovranno essere effettuati, secondo un programma precedentemente stabilito, in un paese diverso da quello dell'assegnatario della borsa, presso uno o più servizi sociali che si occupano dei lavoratori sopradetti.

Gli assistenti sociali in tirocinio riceveranno una indennità mensile ed il rimborso delle spese di viaggio.

Questa iniziativa si iscrive fra i provvedimenti previsti dalla Commissione allo scopo di accrescere l'efficacia dei servizi sociali destinati ai lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità, mediante il perfezionamento della formazione dei loro assistenti sociali.

Per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi al corrispondente per ciascun paese:

BELGIO

M. J. Nihon,
Directeur de l'Ecole ouvrière
supérieure,
118, Chaussée de Vleurgat,
Bruxelles.

GERMANIA

Frau Dr. Pietsch,
Regierungsdirektorin,
Bundesministerium des Innern,
Bonn.

FRANCIA

Bureau des relations internationales,
Ministère de la sante publique et de
la population,
(à l'attention de M^{elle} Braquehais),
7, rue de Tilsitt,
Paris.

ITALIA

Dott. C. Chilosi,
Ispettore generale al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,
6, via Flavia,
Roma.

LUSSEMBURGO

Melle A. Oliver,
Assistante sociale contrôleuse de
l'Inspection du Travail et des Mines,
Ministère du Travail,
Luxembourg.

PAESI BASSI

De Heer C. J. Eckhart,
Hoofd van de Afdeling Internatio-
nale Betrekkingen,
Ministerie van Maatschappelijk
Werk,
's-Gravenhage,

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N. 8-62

del 25 luglio 1962

che modifica il contingente per le forniture e le importazioni di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile in provenienza dal Regno del Belgio e a destinazione dello stesso per il 1962

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli da 2 a 5, 8, 14, 15, 37 e 86 del Trattato;

Vista la decisione n. 46-59 del 23 dicembre 1959 relativa alla applicazione dell'art. 37 del Trattato nei confronti del Regno del Belgio (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 31 dicembre 1959, pag. 1327/59), modificata dalle decisioni n. 1-60 del 18 gennaio 1960 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 28 gennaio 1960, pag. 103/60), e n. 24-60 del 7 dicembre 1960 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 16 dicembre 1960, pag. 1534/60);

Viste le decisioni n. 13-61 del 13 dicembre 1961 relativa alla proroga dell'applicazione dell'art. 37 del Trattato nei confronti del Regno del Belgio (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 23 dicembre 1961, pag. 1630/61) e n. 4-62 dell'11 aprile 1962 relativa all'aumento del contingente per le forniture di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile in provenienza dalla Repubblica Federale di Germania destinato al Regno del Belgio per il 1962 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 26 aprile 1962, pag. 1051/62);

Considerato che:

— rispetto alle previsioni elaborate alla fine del 1961 sullo sviluppo della produzione e delle

vendite, si manifesta sul mercato carboniero belga una sensibile distensione; mentre la produzione della industria carboniera belga si mantiene approssimativamente al livello previsto, nel corso del 1962 la domanda interna di carbone è aumentata; tale incremento della domanda è palese non solo nel settore delle centrali elettriche e delle cokerie, ma anche nel settore domestico a causa dell'eccezionale prolungarsi del periodo di riscaldamento; in seguito a detta evoluzione le scorte di carbone sul piazzale delle miniere belghe hanno registrato un notevole decrescimento;

— tale situazione, sul mercato carboniero belga, non può far trascurare il fatto che continuano a rivelarsi necessari importanti provvedimenti di risanamento per ovviare allo squilibrio strutturale tra la capacità di produzione e le possibilità di smercio del carbone belga;

— ciò premesso, le misure restrittive attualmente in vigore negli scambi di carbone tra il Belgio e gli altri paesi della Comunità non appaiono più necessarie per assicurare la normale esecuzione del processo di risanamento in atto; tali misure potrebbero anzi ostacolare l'efficace svolgimento del processo di risanamento;

— le restrizioni alle forniture e alle importazioni possono essere, pertanto, abrogate per talune pezzature di antracite, carbone magro e agglomerati di carbon fossile, in particolare per quelle destinate al settore domestico, mentre per le altre pezzature è opportuno aumentare uniformemente del 10 % i contingenti delle forniture e importazioni fissati con la decisione n. 13-61;

Dopo consultazione del Consiglio speciale dei Ministri,

DECIDE:

Articolo 1

(1) Le restrizioni alle forniture e importazioni, fissate dagli artt. 1, 2 e 4 della decisione n. 13-61, non sono più applicabili a talune pezzature di antracite, carbone magro e agglomerati di carbon fossile.

(2) A sensi della presente decisione devono essere considerati:

— antracite e carbone magro:
il carbone con un contenuto di materie volatili non superiore al 14 % e con granulometria pari o superiore a 5 mm;

— agglomerati di carbon fossile:
gli agglomerati di antracite o di carbone magro.

(3) Al fine di garantire che l'abrogazione delle restrizioni alle forniture e importazioni si estenda effettivamente ai soli scambi delle pezzature di carbone specificate al comma (1), il Governo belga è tenuto ad adottare ogni opportuno provvedimento che consenta, nelle forniture di tale pezzature di carbone in provenienza dal Belgio o a destinazione dello stesso, di assicurare la conformità ai criteri di qualità menzionati al comma (2).

Articolo 2

(1) Data la cessata applicazione delle restrizioni alle forniture di talune pezzature, specificate all'art. 1, il contingente per le forniture di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile in provenienza dai paesi della Comunità destinato al Belgio è fissato per l'anno solare 1962 a 2.300.000 t. Il primo comma dell'art. 1 della decisione n. 13-61 è modificato in conformità.

(2) Tale contingente è ripartito come segue tra i paesi della Comunità:

Repubblica Federale di Germania	1.443.000 t
Francia	274.000 t
Paesi Bassi	583.000 t

Articolo 3

(1) Data la cessata applicazione delle restrizioni alle forniture di talune pezzature, specificate all'art. 1, il contingente per le forniture di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile del Belgio agli altri paesi della Comunità è fissato, per l'anno solare 1962, a 1.622.000 t. L'art. 2 della decisione n. 13-61 è modificato in conformità.

(2) Tale contingente è ripartito come segue tra i paesi della Comunità:

Repubblica Federale di Germania	209.000 t
Francia	598.000 t
Lussemburgo	45.000 t
Paesi Bassi	770.000 t

(3) Le forniture di carbone belga all'Italia, effettuate mediante allineamento sulle offerte provenienti da paesi terzi a sensi dell'art. 60, ultimo comma del Trattato, non sono sottoposte ad alcuna restrizione.

Articolo 4

(1) Tenuto conto del fatto che il contingente massimo delle importazioni in Belgio di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile provenienti da paesi terzi non è più applicabile alle pezzature specificate all'art. 1, tali importazioni non possono superare 527.000 t nel corso dell'anno solare 1962. L'art. 4 della decisione n. 13-61 è modificato in conformità.

(2) Il Governo belga è tenuto ad evitare qualsiasi discriminazione nella ripartizione dei prodotti importati.

Articolo 5

L'art. 3 — escluso il secondo comma — e gli artt. da 5 a 7 della decisione n. 13-61 del 13 dicembre 1961 rimangono in vigore e sono applicabili alle disposizioni della presente decisione.

Articolo 6

(1) La presente decisione sarà notificata ai Governi dei paesi membri e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

(2) Essa entrerà in vigore il 1° agosto 1962 e cesserà di produrre effetti e decorrere dal 31 dicembre 1962.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 25 luglio 1962.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Piero MALVESTITI

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento n. 111 della Commissione della C.E.E.

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 67 del 30 luglio 1962)

Pag. 1944/62, prima colonna:

Le parole in neretto:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

fra il primo ed il secondo considerando, vanno soppresse.

BOLLETTINO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Il *Bollettino della Comunità Economica Europea* dà ogni mese informazioni dettagliate sul complesso delle attività svolte dalla Comunità per l'applicazione del Trattato di Roma.

Ogni edizione mensile (costituita da 65 — 85 pagine) riporta un *editoriale* a cura di un membro della Commissione sull'argomento all'ordine del giorno, uno *studio* su un aspetto attuale dell'attuazione del Trattato, uno o due *articoli* sulle più importanti decisioni del mese e, ripartita per ogni grande unità dei servizi della Commissione, una rassegna generale e completa delle azioni intraprese nei diversi settori. Il Bollettino, inoltre, riporta periodicamente notizie sulle questioni comuni alle tre Comunità, quali la politica energetica, gli Stati d'oltremare associati, i progetti di unificazione politica dell'Europa, ecc.

Viene fatta, mediante resoconti che riassumono gli interventi degli oratori e gli argomenti di discussione, una relazione sull'attività del Parlamento di sessione in sessione. Viene pubblicato in allegato il testo dei principali pareri e risoluzioni approvati dal Parlamento, oltre all'elenco delle interrogazioni scritte presentate dai parlamentari nel periodo considerato.

Viene passata in rassegna ogni mese l'attività del Consiglio, della Corte di Giustizia, del Comitato economico e sociale, del Comitato monetario e del Comitato di politica congiunturale. Una nota di una decina di pagine, integrata da tabelle per i vari paesi, offre un quadro generale della congiuntura alla fine del mese precedente. Viene inoltre riportato in un indice l'elenco delle direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri e progetti del Fondo europeo per lo sviluppo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Bollettino della C.E.E. fa ogni mese il punto dell'unificazione economica dell'Europa con semplicità di presentazione ed usando termini che rendono accessibili ai lettori non specialisti i problemi trattati. È uno strumento indispensabile tanto ai funzionari che si preoccupano della costruzione europea quanto per capi azienda e dirigenti, sindacalisti, laureati, liberi professionisti, giornalisti, uomini d'affari, e per il mondo agricolo, ecc.

Esso permette di seguire mese per mese la graduale attuazione dell'unione doganale, il cammino verso l'unità economica, lo svolgimento della politica agraria, della politica sociale, della politica di sviluppo, della politica di concorrenza, dei trasporti e tutti i problemi dell'associazione dei paesi d'oltremare.

Infine, i documentalisti e gli archivisti troveranno in questo bollettino un prezioso strumento, un documento periodico indispensabile a qualsiasi biblioteca economica, politica e sociale.

Il prezzo dell'abbonamento è fissato a fr.b. 200,— (Lire 2500,—).

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina di questa Gazzetta Ufficiale.